



COMUNE DI LOZZO ATESTINO

35034 Provincia di Padova
Area 1 – Amministrativa-Contabile

ALIQUOTE TASI – IMU 2017

ALIQUOTE TASI 2017 (delibera di C.C. n. 41 del 27/12/2016)

- **1,00 per mille:** aliquota ordinaria;
- **1,00 per mille:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, come indicato dall'art. 1, comma 678 della L. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);
- **0,00 per mille** per le aree fabbricabili;

non è prevista l'applicazione di detrazioni;

si applicano le modifiche alla disciplina della TASI come stabilito dalla Legge di Stabilità (L. 28.12.2015, n. 208) e come di seguito indicato:

- ESONERO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE:

Esonero della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2, C/6 e C/7.

- ESENZIONE TASI QUOTA INQUILINO:

Esenzione pagamento della TASI della quota a carico dell'inquilino o comodatario, purchè l'immobile da esso utilizzato risulti essere abitazione principale. Infatti l'utilizzatore deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di esenzione.

Il beneficio non spetta per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per tali immobili il possessore e l'utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo.

Il possessore dell'immobile destinato ad abitazione principale del detentore e purchè non di lusso (A/1, A/8 e A/9), verserà la TASI nella misura dell'90% come previsto dal Regolamento Comunale della I.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.05.2014, esecutiva.

I POSSESSORI DI IMMOBILI LOCATI AD USO NON ABITATIVO O ABITATIVO NON ABITAZIONE PRINCIPALE, PAGHERANNO LA QUOTA TASI AL 90% MENTRE IL CONDUTTORE PACHERA' LA QUOTA DEL 10%.

- TASI SU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO:

La risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze (prot. n. 3946) datata 17.02.2016, precisa che le disposizioni di cui alla lett. a) e le relative considerazioni che si vanno ad effettuare, si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU.

ALIQUOTA ORDINARIA 1,00 per mille con riduzione della base imponibile al 50%.

Per poter usufruire di tale beneficio vi devono essere le seguenti condizioni:

- il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
- l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile comunque non "di lusso"(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale. Sul significato da attribuire al termine «immobile» il dipartimento delle Finanze ha chiarito, che occorre fare riferimento alle sole unità abitative;
- l'immobile concesso in comodato deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2018 per l'anno 2017. Non sono da ritenersi valide le certificazioni o dichiarazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari, considerato che le condizioni sono cambiate e che la norma prevede espressamente che il soggetto passivo **deve certificare i suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.**

Si precisa quindi che il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato, non deve adempiere all'obbligazione relativa alla TASI, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 639 e 669 della L. n. 147 del 2013, poiché la legge di stabilità per l'anno 2017 ha confermato l'esclusione della TASI sia per il possessore sia per l'occupante, per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

- **TERRENI AGRICOLI: ESENTI**

- **AGEVOLAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO**

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dell'1,00 per mille, è ridotta al 75 per cento.

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

scadenza 1^ rata: 16 giugno 2017

scadenza 2^a rata: 16 dicembre 2017

ALIQUOTE IMU 2017 (delibera di C.C. n. 40 del 27/12/2016)

- **ALIQUOTA ORDINARIA 8,6 per mille;**
- **ALIQUOTA 3,5 per mille per abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze.**
- **detrazione di euro 200,00:** per l'unità immobiliare appartenenti alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- **ALIQUOTA AREE FABBRICABILI: 7,6 per mille**

si applicano le modifiche alla disciplina dell'IMU come stabilito dalla Legge di Stabilità (L. 28.12.2015, n. 208) e come di seguito indicato:

- IMU SU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO:

ALIQUOTA ORDINARIA 8,6 per mille con riduzione della base imponibile al 50%.

Per poter usufruire di tale beneficio vi devono essere le seguenti condizioni:

- il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
- l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile comunque non "di lusso"(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale. Sul significato da attribuire al termine «immobile» il dipartimento delle Finanze ha chiarito, che occorre fare riferimento alle sole unità abitative;
- l'immobile concesso in comodato deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2018 per l'anno 2017. Non sono da ritenersi valide le certificazioni o dichiarazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari, considerato che le condizioni sono cambiate e che la norma prevede espressamente che il soggetto passivo **deve certificare i suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.**

- ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI:

Esenzione del pagamento dell'IMU per i terreni agricoli in quanto il Comune di Lozzo Atestino ricade in area montano-collinare secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

- SEPARAZIONE DEI CONIUGI E ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:

Esclusione del pagamento dell'IMU relativa alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di atto di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale esclusione non opera per le abitazioni ricomprese nelle categorie A/1, A/8 e A/9. In tale caso l'IMU è comunque dovuta nella misura ridotta del 2,5 per mille con l'applicazione della detrazione di € 200,00. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta per ognuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica, a nulla rilevando la quota di possesso.

- ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:

- Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare l'assimilazione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica;

- Gli alloggi sociali;

- Le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.

- AGEVOLAZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dell'8,6 per mille, è ridotta al 75 per cento.

3) di dare atto che tali aliquote, detrazioni e disposizioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

scadenza 1^a rata: 16 giugno 2017

scadenza 2^a rata: 16 dicembre 2017

UFFICIO TRIBUTI